CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI NEL PIANO DI ZONA 2011/2013 PROROGATO PER L'ANNO 2014 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 27 "MAIELLETTA"

ART. 1 –OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente capitolato speciale è l'erogazione dei sotto elencati servizi contemplati nel Piano di Zona dei servizi sociali 2011/2013 prorogato per l'anno 2014 dell'Ambito Territoriale Sociale 27 "Maielletta", di seguito per brevità indicato A.T.S. 27:

- Segretariato Sociale;
- Assistenza materiale domiciliare persone anziane ed eventuale trasporto;
- Assistenza materiale domiciliare persone disabili ed eventuale trasporto;
- Assistenza specialistica scolastica alunni disabili ed eventuale trasporto.

2. I servizi di cui sopra dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata dell'affidamento, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano di Zona dell'A.T.S. 27 Maielletta, nel presente capitolato, oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni stabilite nel provvedimento di aggiudicazione. L'appaltatore deve, inoltre, attuare la gestione dei servizi secondo le proposte migliorative presentate in sede di gara.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

1. Per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei servizi elencati nell'art. 1, comma 1, si fa riferimento a quanto contenuto nel Piano di Zona vigente (2011/2013) in proroga per l'anno 2014 e alle schede di riferimento allegate.

2. Nel periodo di affidamento, i servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere assicurati per un monte ore complessivo presunto di circa 2.460 ore mensili come indicato nella tabella che segue:

SERVIZIO	NUMERO ORE MENSILI PRESUNTE
SEGRETARIATO SOCIALE	260
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	530
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	670
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA (attività richiesta in base al calendario scolastico)	1000
SERVIZIO DI TRASPORTO (attività attualmente non svolta in maniera continuativa)	Km 500

3. Il numero delle ore di servizio indicate è da intendersi non vincolante per l'Amministrazione appaltante che è l'Ente d'Ambito Sociale (Comune di Guardiagrele) per brevità di seguito indicato come E.A.S..Sarà pertanto possibile, nel corso della vigenza contrattuale, che le stesse siano soggette ad oscillazioni in più o in meno, in relazione alle esigenze funzionali dei Comuni che fanno parte dell'A.T.S. 27 Maielletta.

4. Qualora il numero delle ore di servizio dovesse variare, l'importo sarà proporzionalmente determinato in ragione del corrispettivo delle ore mensili effettivamente svolte, senza che ciò possa costituire per l'appaltatore, in caso di ore di servizio inferiori a quelle previste, motivo di risarcimento o indennizzo.

ART. 3 –DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono destinatari dei servizi oggetto dell'appalto i cittadini residenti o domiciliati nel territorio dell'A.T.S. 27; l'ammissione agli interventi, alle prestazioni e ai servizi è regolata dalla normativa nazionale, regionale e dal regolamento di accesso ai servizi approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 19 del 05.10.2006.

ART. 4 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZI
I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti su tutto il territorio dell'A.T.S. 27 e precisamente nei Comuni di Fara San Martino, Guardiagrele, Palombaro, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino e Roccamontepiano.

ART. 5 –DURATA DELL'APPALTO
1. L'appalto avrà durata di un anno decorrente dal 01.06.2014 o, comunque dalla data che sarà indicata dall'Amministrazione e fino al 31.05.2015.
2. Qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per l'Ente appaltante, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e a condizione che il Piano di Zona venga rifinanziato dalla Regione, all'appaltatore potranno essere nuovamente affidati i servizi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fino ad un massimo di ulteriori tre anni come previsto dall'art. 57 comma 5 punto b) del D.Lgs. 163/2006.
3. L'appaltatore, alla scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare alle medesime condizioni contrattuali un nuovo affidamento nella misura strettamente necessaria.

ART. 6 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
1. Il valore presunto dell'appalto, calcolato sul fabbisogno indicato all'art. 2, per il periodo dal 01.06.2014 al 31.05.2015 è pari ad **€627.660,00** oltre IVA di legge se ed in quanto dovuta, di cui €570.600,00 per costo complessivo del personale non soggetto a ribasso ed €57.060,00 per costo complessivo soggetto a ribasso.

Servizio	Numero ore mensili presunte	Costo mensile non soggetto a ribasso	Costo mensile soggetto a ribasso
SEGRETARIATO SOCIALE	260	€5.200,00	€520,00
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	530	€9.800,00	€980,00
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	670	€12.400,00	€1.240,00
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA (attività richiesta in base al calendario scolastico)	1000	€19.500,00	€1.950,00
SERVIZIO DI TRASPORTO (attività attualmente non svolta in maniera continuativa)	Km 500	€650,00	€65,00
		€47.550,00	€4.755,00

2. Nel caso in cui l'E.A.S. si avvalga della facoltà prevista dall'art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006, per i successivi tre anni, il valore globale presunto dell'appalto è di **€2.510.640,00** IVA esclusa.

ART. 7 –SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE
1. Il servizio di segretariato sociale ha lo scopo di garantire al cittadino l'informazione sui servizi alla persona presenti sul territorio e sulle modalità di fruizione degli stessi.

Attività previste:
Le attività da svolgere sono: attività di sportello in locali messi a disposizione dai Comuni; informazione, consulenza e sostegno alla persona e alla famiglia; orientamento ed accesso unitario ai servizi; apertura di sportelli di ascolto delle famiglie; assistenza nella definizione di pratiche amministrative ordinarie; assistenza qualificata e professionale per la valutazione e per la soluzione di situazioni particolari di disagio e per fronteggiare emergenze personali e familiari; assistenza per favorire la permanenza delle persone bisognose di assistenza nel proprio nucleo familiare e per salvaguardare il nucleo familiare evitando l'emarginazione dei soggetti più deboli; attuazione di progetti ed azioni specifiche personalizzate o per gruppi, al fine di attivare adeguati interventi di assistenza sociale; attivazione di iniziative per contrastare fenomeni marginali di povertà; garanzia di collaborazione e continuità di rapporti con le istituzioni e le strutture socio – sanitarie; collaborazione con l' E.A.S. e con i Comuni per la predisposizione e per la attuazione di servizi, progetti, interventi, relazioni, pratiche, ricognizioni di informazioni/dati nel settore sociale; predisposizione e compilazione schede individuali; prestazioni e contatti con gli utenti su modulistica unica e predefinita.
2. Il servizio va svolto presso tutti i Comuni dell'A.T.S. 27 mediante l'apertura di sportelli operativi secondo giorni ed orari stabiliti dai Comuni per un minimo di due ore settimanali. I Comuni mettono a disposizione i locali e le attrezzature, anche informatiche e dotate di collegamento internet, per il funzionamento degli sportelli idonei a garantire il rispetto della riservatezza degli utenti.

ART. 8 –SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE O DISABILI ED EVENTUALE SERVIZIO DI TRASPORTO.

1. Il servizio di assistenza domiciliare a persone anziane o disabili ha lo scopo di sostenere e aiutare i nuclei famigliari composti esclusivamente da anziani o disabili o dove sono presenti anziani o disabili. L'operatore, nell'espletamento delle attività previste, deve svolgere la propria attività in modo tale da stimolare la persona seguita nel mantenimento e rafforzamento delle proprie abilità, nella cura di sé e delle relazioni sociali.
2. In particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:
   - supporto per il governo della casa, per le attività domestiche e quotidiane;
   - supporto per l'igiene e la cura della persona;
   - supporto per il disbrigo di pratiche amministrative, visite mediche, commissioni ecc;
   - interventi tesi a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con le strutture e/o risorse del territorio;
   - servizio di trasporto della persona anziana o disabile affetta da patologie specifiche dalla propria abitazione alla struttura prevista (ospedale, centro riabilitativo, struttura residenziale ecc.) e, se necessaria, nella relativa assistenza materiale durante il trasporto, compreso l'accompagnamento fino alla destinazione, e completo tragitto inverso, rispettando l'orario specificato dall'utente o dai familiari dello stesso.
3. L'attività comprende anche l'assistenza materiale per persone anziane e/o disabili inserite in assistenza domiciliare integrata (ADI) esclusivamente per le prestazioni sociali.
4. Il servizio va svolto presso tutti i Comuni dell'A.T.S. 27.

ART. 9 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ALUNNI ED EVENTUALE TRASPORTO.

1. Il servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria consiste nel fornire un'attività a supporto dell'organizzazione scolastica con particolare riferimento al processo di integrazione dell'alunno disabile all'interno della classe e della scuola, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individuale (PEI). In particolare l'assistente svolge attività esecutiva di supporto per favorire:
- la comunicazione, la relazione e l'autonomia;
- la costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni della classe e in stretta collaborazione con il personale docente;

- accompagnare la persona assistita all'esterno per attività extra scolastiche programmate dagli istituti scolastici (iniziative culturali, manifestazioni sportive etc.).
2. Il servizio comprende anche il servizio di trasporto degli alunni disabili dalla propria abitazione all'istituto scolastico frequentato e, se necessaria, l'assistenza materiale durante il trasporto e l'accompagnamento fino alla classe frequentata e il completo tragitto inverso rispettando l'orario specificato dall'utente o dai familiari dell'utente o dall'istituzione scolastica.
3. Il servizio va svolto presso tutti i Comuni dell'A.T.S. 27.

ART. 10 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

1. I servizi dovranno essere svolti dall'appaltatore esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione di impresa. Gli operatori professionali dovranno essere in numero adeguato in base alle esigenze ed in possesso dei seguenti profili professionali:

- assistenti sociali in possesso del titolo di studio e della iscrizione all'albo professionale;
- operatori per l'assistenza materiale con esperienza nei servizi di assistenza materiale alle persone anziane e/o alle persone disabili;
- operatori per l'assistenza educativo-scolastica con esperienza nei servizi di assistenza alle persone disabili, di norma, con il possesso di un titolo di studio superiore ad indirizzo magistrale/pedagogico;
- operatore autista con idonea abilitazione alla guida secondo le norme vigenti;
- assistente accompagnatore qualificato per l'assistenza materiale durante il trasporto.

2. L'appaltatore deve individuare il numero degli operatori in rapporto ai servizi da svolgere e/o alle proprie esigenze organizzative ed in modo tale da garantire, sempre e comunque, un servizio efficiente.
3. L'appaltatore nomina un coordinatore e comunica le sue generalità subito dopo l'aggiudicazione. Il coordinatore sarà l'interlocutore dell' Ufficio di Piano dell'E.A.S. per tutti gli aspetti gestionali, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi, dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico e risponderà di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dal servizio sociale dell'E.A.S..
3. L'appaltatore, prima dell'inizio del contratto, trasmette all'E.A.S. l'elenco degli operatori impiegati nei servizi recante i dati anagrafici e i requisiti professionali di ciascun operatore, da aggiornare in caso di variazione durante l'esecuzione del contratto. La documentazione relativa ad ogni operatore attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti e la certificazione sanitaria per l'idoneità al lavoro da svolgere dovrà essere conservata presso la sede dell'appaltatore e dovrà essere messa a disposizione per eventuali verifiche da parte dell'E.A.S.
4. L'appaltatore garantisce che i servizi siano svolti in maniera continuativa dallo stesso operatore presso lo stesso utente, salvo eventuali sostituzioni motivate e, per quanto possibile, assicura la stabilità del personale impegnato limitando il turn-over al minimo indispensabile, al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti ai servizi.
5. Il servizio di trasporto dovrà essere assicurato con automezzi idonei al trasporto di persone anziane e/o disabili, coperti dalle garanzie previste dalla legge ed in regola con le vigenti norme in materia.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'appaltatore, in caso di cambio di gestione, si impegna, in via prioritaria e salvo dimostrata inidoneità o altra impossibilità legale, ad assorbire ed utilizzare nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i lavoratori già impiegati nei servizi dal precedente appaltatore attivando le necessarie procedure amministrative.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L'obbligo

permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
3. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.
4. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile dell'E.A.S. e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati dell'E.A.S. sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con l'E.A.S.
5. L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare l'E.A.S. delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno. In particolare e, a titolo meramente esemplificativo, l'appaltatore dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- nomina del medico competente;
- redazione del documento di valutazione dei rischi;
- fornire adeguata e documentata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si dichiara che non sussistono nel presente appalto rischi da interferenza poiché i servizi di assistenza domiciliare e scolastica vanno prestati rispettivamente presso le abitazioni degli utenti e presso gli Istituti scolastici. I Comuni dell'ATS 27, nel caso in cui non dispongano di locali da destinare esclusivamente al servizio di segretariato sociale e quindi decidano di assegnare all'assistente sociale locali già utilizzati da personale comunale dipendente, saranno tenuti singolarmente a predisporre e redigere il D.U.V.R.I.
7. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

ART. 12 – CONDOTTA DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

1. Tutto il personale dell'appaltatore deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, viste le peculiarità dei servizi affidati e mantenere il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
2. L'Ufficio di Piano dell'EAS può segnalare all'appaltatore, per i conseguenti provvedimenti di competenza, l'inadempienza o i comportamenti non conformi da parte di operatori.
3. L' appaltatore si impegna a richiamare e, in caso di recidiva, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta. La sostituzione con personale di pari livello e professionalità dovrà essere effettuata dall'appaltatore entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti dei servizi affidati. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/193 e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.

2. Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento siano restituite ai Titolari del Trattamento che sono i Comuni dell'A.T.S. n. 27.
3. Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione dei singoli Comuni, Titolari del Trattamento.
4. Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Lo svolgimento dei servizi deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Le prestazioni dovranno essere assicurate, di norma, nei giorni feriali nella fascia oraria 8:00-20:00 secondo i termini e le modalità disposte di concerto tra l'assistente sociale dello sportello di segretario sociale comunale e il coordnatore dell'appaltatore. Potranno essere richiesti, tuttavia, anche interventi durante i giorni festivi e nella fascia oraria serale.
2. Il numero degli utenti, il monte ore di attività ed i chilometri di percorrenza dei singoli servizi sono presuntivi e potranno subire, ad insindacabile giudizio dell' EAS, sentiti i rispettivi Comuni dell'Ambito, aumenti o diminuzioni durante l'esecuzione del contratto a seguito di nuove esigenze o di mutate condizioni. Qualora il monte ore complessivo e/o dei singoli servizi dovesse subire variazioni, in aumento o in diminuzione, l'appaltatore è obbligato a prestare gli stessi nel rispetto di tutte le condizioni del presente capitolato, senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.
3. Qualora durante la durata del contratto, l'E.A.S. dovesse verificare la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni di natura similare e complementare, al momento non identificabili ma che potrebbero essere contenuti nel nuovo Piano Sociale Regionale, potrà affidare gli stessi con atto formale all'appaltatore. In tal caso, l'appaltatore dovrà eseguire gli ulteriori servizi richiesti ai medesimi prezzi, patti e condizioni fissati in sede di gara.
4. L' E.A.S. metterà a disposizione dell'appaltatore, prima dell'avvio dei servizi e ai fini organizzativi del lavoro, l'elenco degli utenti distinto per Comune e per tipologia di servizio con l'indicazione, per ogni utente, dei dati anagrafici, dell'indirizzo e delle ore di attività. L' E.A.S., nel corso di esecuzione del contratto, provvederà a comunicare all'appaltatore, preferibilmente tramite posta elettronica, le modifiche e gli aggiornamenti relativi alle persone-utenti fruitrici dei servizi (attivazione, sospensione o annullamento di prestazioni con indicazione del nominativo, delle ore di attività, ecc.). L'attivazione, la sospensione o cessazione dell'erogazione dei servizi sono disposte dall'Ufficio di Piano dell'EAS. L'appaltatore non può disporre modifiche e/o aggiornamenti alla gestione dei servizi senza la formale autorizzazione da parte dell'EAS. L'appaltatore è autorizzato ad apportare modifiche e/o aggiornamenti alla gestione dei servizi, solamente in presenza di situazioni ed esigenze specifiche ed urgenti comunicate telefonicamente dal servizio sociale dell'EAS o del Comune interessato, con riserva di perfezionamento della pratica.
5. L'appaltatore trasmette un elenco degli assistenti sociali con a fianco l'indicazione del Comune dove presteranno l'attività e un elenco degli operatori con a fianco l'indicazione dei nominativi degli utenti assegnati per Comune. Per ogni utente l'appaltatore dovrà predisporre una cartella contente i principali dati personali, sociali e familiari. Il lavoro dovrà essere svolto con la collaborazione dei singoli Comuni interessati.
6. L'E.A.S. si riserva la facoltà di non attivare, di ridurre o di sospendere, senza limiti di tempo, uno o più servizi appaltati in tutti o in alcuni Comuni dell'A.T.S. 27 senza che l'appaltatore possa pretendere alcuna indennità di sorta. L'importo di gara indicato rappresenta solamente un valore economico di stima presunto dell'affidamento. Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale dei servizi/prestazioni proposte nel presente capitolato speciale di appalto.
7. L'appaltatore è tenuto ad aprire un ufficio gestionale in uno dei Comuni dell'A.T.S. n. 27 per un coordinamento locale dell'affidamento e per esigenze operative legate ad una corretta

esecuzione dei servizi.

ART. 15- CARATTERE DEI SERVIZI

1. L'organizzazione e la responsabilità dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto sono di piena ed esclusiva competenza dell'appaltatore che ha l'obbligo di garantire le prestazioni con continuità e regolarità.
2. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato. I servizi sono altresì da considerarsi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 recante: "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; in caso di sciopero del proprio personale, pertanto, l'appaltatore dovrà rispettare la suddetta normativa.
3. In caso di circostanze eccezionali che rendessero comunque inevitabili delle interruzioni dei servizi, l'appaltatore deve darne immediatamente notizia all'Ufficio di Piano e provvedere ad avvisare con la stessa immediatezza gli utenti.
4. In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite all'appaltatore, l'E.A.S. potrà sostituirsi allo stesso per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultimo.

ART. 16 – QUALITA' DEI SERVIZI

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti dei servizi pubblici locali, l'appaltatore: collabora con l'E.A.S. nella realizzazione delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti per verificare la corrispondenza tra gli standard definiti nella Carta della Cittadinanza Sociale e quelli percepiti dagli utenti; elabora proposte migliorative degli standard garantiti che sottopone all'E.A.S.; dà adeguata pubblicità alla Carta della Cittadinanza Sociale approvata dall'E.A.S..
2. L'appaltatore finanzia le attività di cui al precedente comma destinando ad esse la somma di € 250,00 per ciascun anno.

ART. 17 - CORRISPETTIVO E REVISIONE

1. L'E.A.S. corrisponde all'appaltatore un compenso mensile posticipato dietro presentazione di regolari fatture determinato come segue:

a) dal prezzo netto orario di affidamento (costo mensile non soggetto a ribasso sommato al costo mensile soggetto a ribasso diviso il numero di ore mensili presunte) moltiplicato per il numero delle ore complessive autorizzate ed effettuate nel mese di riferimento per i diversi servizi di segretariato sociale, assistenza materiale e assistenza scolastica oltre IVA di legge se e in quanto dovuta;

b) dalla tariffa netta chilometrica (costo mensile non soggetto a ribasso sommato al costo mensile soggetto a ribasso diviso il numero di Km presunto) moltiplicato per i chilometri autorizzati e percorsi per il servizio di trasporto oltre IVA di legge se e in quanto dovuta.

2. Il corrispettivo dovuto è liquidato dall'E.A.S. entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi, l'EAS provvederà secondo quanto previsto dall' 4 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. e ii.; l'appaltatore, in tal caso, non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimento danni.
3. Con il pagamento dei corrispettivi l'appaltatore s'intende compensato da qualsiasi suo avere o pretendere per la tipologia di servizio e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate. L'appaltatore dovrà presentare, mensilmente per il pagamento delle spettanze, quanto segue:

a) fatture regolari delle prestazioni effettuate distinte per tipologia di servizio e per Comune: il tempo di spostamento degli operatori dal domicilio di un utente all'altro non dovrà essere oggetto di fatturazione, il relativo onere è a carico dell'appaltatore o comunque dell'operatore;

b) riepilogo complessivo delle singole prestazioni effettuate distinte per tipologia di servizio e per Comune;

c) riepilogo per Comune delle singole prestazioni effettuate distinte per tipologia di servizio e per utente;

d) schede individuali delle prestazioni effettuate ad ogni singolo utente, controfirmate dall'operatore e dal soggetto interessato o da un familiare del medesimo o da un responsabile scolastico;

e) schede individuali prestazioni-contatti effettuate nei singoli sportelli di segretariato sociale;

L'appaltatore dovrà altresì presentare trimestralmente una relazione descrittiva e riepilogativa della attività svolta in ogni Comune dell'A.T.S. evidenziando eventuali problematiche e/o criticità riscontrate.

La documentazione di cui al presente comma, in caso di raggruppamento di imprese, dovrà essere presentata dalla capogruppo per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. sull'importo netto della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale. Dal pagamento del corrispettivo saranno inoltre detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro eventualmente dallo stesso dovuto.

5. L'appaltatore è tenuto all'osservanza dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

6. Nel caso in cui l'E.A.S. si avvalga della procedura negoziata senza bando prevista d'art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006, a decorrere dal mese di giugno 2016 il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo, ai sensi di quanto disposto dall'art.115 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito di istruttoria condotta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano avendo a riferimento i dati di cui all'art.7, commi 4, lettera c) e 5 e 5 bis del citato D.Lgs. n. 163/2006. All'appaltatore sarà accordata la revisione del prezzo contrattualmente convenuto qualora vi sia un aumento percentuale tra il prezzo di contratto e quello rilevato dall'Osservatorio superiore al 10%. La misura della revisione verrà effettuata solo per quella differenza che eccede il decimo. In assenza della pubblicazione dei dati di cui all'art.7, commi 4, lettera c) e 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 163/2006, per la revisione dei prezzi verrà presa a riferimento la variazione percentuale rilevata dall'ISTAT nell'anno immediatamente precedente del costo del personale che incide sul 90% sul canone annuo. La richiesta di revisione è presentata dall'appaltatore allegando la necessaria documentazione dimostrativa.

ART. 18 –FONTI DI FINANZIAMENTO

1. I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con appositi trasferimenti statali e regionali (ad es. le risorse del F.N.P.S., F.S.R. etc.) e con fondi propri dei comuni appartenenti all'Ambito n. 27.
2. Delle prestazioni richieste beneficiano i singoli comuni dell'A.T.S. n. 27 Maielletta.
3. Nel caso di mancato rimborso da parte dei Comuni dell'Ambito della quota a loro carico per le spese sostenute per i diversi servizi richiesti, l'Ufficio di Piano dell'E.A.S. provvederà ad inviare una diffida al Comune inadempiente assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento della quota spettante, unitamente ad un pre-avviso di sospensione di erogazione dei servizi in favore dell'Ente medesimo. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente, l'appaltatore agirà, a tutela dei suoi interessi, prima nei confronti del Comune inadempiente che ha beneficiato della prestazione e, solo in caso di mancato soddisfacimento del credito, nei confronti dell'E.A.S.

ART. 19 - VERIFICHE

1. L'Ufficio di Piano dell'E.A.S. ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto nel rispetto del presente capitolato e delle norme vigenti in materia.
2. L'Ufficio di Piano dell'E.A.S può predisporre periodiche ispezioni del mezzo di trasporto per accertarne lo stato di manutenzione e ordinare all'appaltatore le eventuali riparazioni e/o sostituzioni che riterrà necessarie.
3. L'appaltatore accetta di sottostare a tutti i controlli e di adottare le misure che venissero prescritte.

ART. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, i servizi oggetto del presente capitolato.
2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. .
3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati all' E.A.S., salvo i maggiori danni accertati.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 117 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.

ART. 21 – PENALITA'

1. L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che vengano comunicate allo stesso verbalmente o per iscritto dall'E.A.S..
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'E.A.S. ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di €250,00 ad un massimo di €2.500,00 in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
3. L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante comunicazione a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di sette giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione della o delle penalità.
4. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:
   - l'impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 10;
   - l'impiego di personale in numero non sufficiente a garantire un servizio efficiente;
   - la mancata trasmissione dell'elenco nominativo del personale impiegato all'inizio del servizio e, successivamente, di ogni sua variazione;
   - il comportamento scorretto verso gli utenti;
   - ritardi nello svolgimento del servizio
   - l'inosservanza degli obblighi di cui all'art.13 in materia di trattamento dei dati degli utenti;
   - ritardo nell'attuazione delle proposte migliorative del servizio indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. Le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
   - mancato inizio del servizio;
   - interruzione non motivata del servizio;
   - abbandono del servizio;
   - perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
   - revoca dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dei servizi alla persona ex art. 11 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308;
   - impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
   - sostituzione simultanea del 90% degli operatori;
   - utilizzo di mezzi non in regola con la normativa vigente in materia di circolazione;
   - inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;

- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
- subappalto o cessione del contratto;
- mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara;
- raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell'importo contrattuale);
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- inosservanza delle disposizioni della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- quando, ripetutamente, durante il periodo contrattuale, l'E.A.S. abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'E.A.S., in forma di lettera raccomandata A.R. o e-mail pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso l'E.A.S. incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che l'E.A.S. dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 23 – RECESSO UNILATERALE

1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'E.A.S. sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
2. Qualora l'E.A.S., nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione dei servizi, oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione degli stessi o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 60 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine del periodo di preavviso e con il pagamento dei servizi fino a quel momento eseguiti, senza alcun indennizzo ulteriore all'appaltatore.

ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO

1. L'E.A.S., verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'A.T.S. 27.
2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'E.A.S. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore dell' E.A.S. e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell'eventuale rimborso delle somme che l'E.A.S. dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora l'E.A.S., per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per l'E.A.S. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra le parti, sempre che all'E.A.S. non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.

ART. 26 – RESPONSABILITA' E DANNI

1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse, derivassero all'E.A.S. o ai Comuni dell'A.T.S. n. 27 o a terzi, a cose o a persone; esonera l'E.A.S. da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.
2. L'appaltatore è responsabile verso l'E.A.S. dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.
3. Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà consegnare:
A) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti, di durata pari a quella dell'affidamento, con i seguenti limiti di massimali:
- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro/per persona/per danni a cose e-o animali;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.
B) R.C. Auto. Il mezzo utilizzato per il servizio di trasporto deve essere conforme alle disposizioni ministeriali e in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, devono essere almeno pari a 12.000.000,00 di euro.

ART. 27 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Guardiagrele entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia della aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il maggior termine occorrente per la verifica dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara. Il termine dilatorio di 35 giorni non si applicherà nelle ipotesi previste dall'art. 11, comma 10-bis del D.lgs. n. 163/2006.
2. L'inizio dei servizi deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI DELL'APPALTATORE

I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Raffaella De Thomasis, incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell'Ufficio di Piano dell'E.A.S..

ART. 29- RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott. ssa Annamaria De Lucia tel. 0871/8086221.

ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 32 – NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.